

Foglio Informativo - PRESTITO FINLOMBARDA - CREDITO DI FUNZIONAMENTO

Requisiti.

Il Prestito Finlombarda – Credito di Funzionamento è dedicato alle imprese agricole zootecniche lombarde che conducono un allevamento commerciale di suini e che si trovano ad affrontare elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA).

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il prestito è un finanziamento/mutuo erogato dalla Banca al Cliente, il quale rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, nella periodicità prevista dal prospetto "Principali condizioni economiche".

Il prestito Credito di Funzionamento, si inserisce tra le misure previste dal bando per le agevolazioni finanziarie alle Imprese Agricole per il Credito di Funzionamento (di seguito "Bando") promosso dalla Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (di seguito "Finlombarda"), nell'ambito dell'azione 5.2.2.7 "Sostenere investimenti produttivi per le aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti primari" del programma Regione di Sviluppo Sostenibile e ai sensi della D.G.R. n. 2941 del 5 agosto 2024.

Il Bando sostiene le imprese agricole zootecniche lombarde che conducono un allevamento commerciale di suini e che si trovano ad affrontare elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA), attraverso l'erogazione di contributi in conto interessi (di seguito "Contributo"), a fronte di finanziamenti concessi dalla Banca alle imprese beneficiarie (di seguito "Beneficiario" o "Cliente") e finalizzati a sostenere il fabbisogno finanziario che l'impresa può destinare alla creazione di liquidità necessaria al suo funzionamento.

Beneficiari

Il Bando è riservato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine. Nel dettaglio, possono presentare domanda di partecipazione (di seguito "Domanda") le imprese agricole iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. alla sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto" che, alla data di presentazione della Domanda, rispettino tutti i seguenti requisiti:

- conducano un allevamento commerciale di suini ad elevata capacità, vale a dire che abbia una capacità massima uguale o superiore a trecento capi, come definito dall'articolo 2 lettera iii) del decreto del 28/06/2022 del Ministero della Salute – Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;
- abbiano almeno una sede operativa nel territorio lombardo come risultante dal Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co);
- abbiano attivato il Fascicolo Aziendale informatizzato nel Sis.Co.

Sono escluse le imprese che:

- a) si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i;
- b) non rispettino i requisiti di cui al presente paragrafo come indicati nel dettaglio dal punto A.3. del Bando.

Obblighi dei Beneficiari

I Beneficiari sono obbligati al rispetto dei requisiti previsti dal Bando, tra cui:

- a. mantenere i requisiti di cui al paragrafo A3 del Bando per 5 anni dalla concessione dell'agevolazione;
- b. garantire che vengano rispettati i requisiti oggettivi di cui al paragrafo B.2.a del Bando;
- c. avere almeno una sede operativa in Lombardia, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini, al momento della presentazione della Domanda;
- d. collaborare e accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. e gli altri soggetti preposti potranno svolgere, prestando tutta la collaborazione necessaria;
- e. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa.

Caratteristiche del Prestito

Il finanziamento concesso dalla Banca (di seguito "Prestito") è un mutuo chirografario a medio termine, con durata dai 24 ai 60 mesi (comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento di massimo 12 mesi).

Il Cliente rimborserà il Prestito mediante il pagamento di rate semestrali a capitale costante, comprensive di capitale ed interessi, con applicazione di un tasso fisso e/o variabile attualizzato al tasso di riferimento europeo e maggiorato di uno spread alle migliori condizioni di mercato, nel dettaglio:

- Euribor 6 mesi pro-tempore in caso di operazioni a tasso variabile;
- IRS vigente in funzione della durata del Prestito in caso di operazioni a tasso fisso.

L'importo minimo del Prestito ammissibile al Contributo è fissato in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 Euro, anche in presenza di un finanziamento di importo superiore concesso dalla Banca (sono escluse dalle agevolazioni le operazioni di Prestito di importo inferiore a 50.000,00 Euro).

Sull'intero finanziamento, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Caratteristiche del Contributo in conto interessi

L'erogazione del Contributo previsto dal Bando è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 5 e 6.

Il Contributo concesso da Finlombarda S.p.A. è determinato sull'importo del finanziamento ammesso ad agevolazione, quale quota parte degli interessi, pari al massimo al 4% (400 bps – basis points) per anno in termini di minore onerosità del finanziamento e comunque in misura tale da non superare il tasso applicato al Prestito dalla Banca.

La determinazione del Contributo, che viene riconosciuto per una durata massima di 60 mesi comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento di 12 mesi, avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale, attualizzato al tasso di riferimento europeo.

Il Contributo massimo concedibile, non può in ogni caso superare l'importo previsto dal Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.

La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recoveryinterest-rates/reference-and-discount-rates_en

Nell'ipotesi in cui la durata del Prestito risulti superiore a quella massima ammissibile di 60 mesi, il Contributo viene determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per la durata massima consentita; in tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal Contributo resta regolata al tasso contrattuale.

La dotazione finanziaria del Bando, è pari a Euro 3.800.000,00 di cui 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2024, Euro 800.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 ed Euro 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2026.

Il rispetto del massimale del Contributo viene verificato sommando l'agevolazione del Bando con quelle ricevute in regime "de minimis" indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito.

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con quelli previsti e concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento UE 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente allo stesso regolamento.

Inoltre gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Domanda di ammissione e procedura per la concessione dell'agevolazione

Ogni richiedente può presentare una sola Domanda nelle modalità descritte al paragrafo C.1.c del Bando e nel rispetto del massimale "de minimis" di cui al paragrafo B.1.c. e delle condizioni stabilite al paragrafo B.2.a. del Bando.

La richiesta di ammissione al Contributo deve essere compilata dall'impresa agricola e dalla Banca (per le parti di rispettiva competenza), mediante utilizzo di apposita modulistica fornita da Finlombarda S.P.A. (Allegato 2 parte A e Allegato 2 parte B del Bando) ed inviata da parte della Banca a quest'ultima entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa.

Si precisa che all'interno della Domanda, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà necessariamente sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di "impresa unica" come definita all'art. 2.2 lett. C) e d) del Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii.

Le domande di ammissione al Contributo, corredate dalla relativa documentazione prevista, devono essere presentate alla Banca, per il successivo inoltro a Finlombarda, sino alla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) di specifico atto o comunicato della Direzione Generale Agricoltura di chiusura del Bando.

Finlombarda S.p.A. esegue un'istruttoria formale di massimo 60 giorni per la verifica circa l'ammissibilità della richiesta (riservandosi la facoltà di chiedere ai Beneficiari di produrre chiarimenti e integrazioni che si rendano necessari) e a conclusione delle attività istruttorie, ne presenta le risultanze al Responsabile di procedimento, il quale effettua la verifica sul rispetto dei requisiti per la concessione dell'aiuto "de minimis" come da Regolamento UE 1408/2013 e procede all'adozione dei provvedimenti di concessione o rigetto delle domande entro i successivi 90 giorni e ne trasmette copia a Finlombarda tramite PEC.

Finlombarda, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, comunica alla Banca e al Beneficiario l'esito dell'istruttoria ed il valore del Contributo concesso, che sarà erogato in unica soluzione entro 60 giorni dal provvedimento di concessione per il tramite della Banca.

AVVERTENZA:

La presentazione della richiesta del Contributo da parte del Cliente deve essere sottoposta alla preliminare valutazione (anche di merito creditizio) della Banca. Non è pertanto assicurato il buon esito di tale istruttoria, funzionale alla successiva presentazione della domanda a Finlombarda. Anche nel caso di delibera positiva della Banca non è, in ogni caso, assicurato l'esito positivo di presentazione della domanda e/o la successiva valutazione di Finlombarda, al fine della concessione del Contributo.

Tuttavia il Finanziamento può essere erogato e concesso dalla Banca al Beneficiario anche in caso della sola delibera positiva da parte della Banca.

Per maggiori dettagli sul Bando si rimanda alla seguente pagina internet:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/agricoltura-pesca/agricoltura/agevolazioni-finanziarie-imprese-agricole-credito-funzionamento-RLM12024043043>

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

oppure

Prestito a tasso fisso

Nel prestito a tasso fisso, il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora l'operazione sia a tasso fisso;
- qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, rappresentata dal Contributo, può essere, su disposizione di Finlombarda, revocata, con facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto con conseguente revoca dell'intero finanziamento.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 5,68%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo finanziato: € 100.000,00

Durata: 48 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 5,15%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 6 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore (*)

Spread: 2,25%

Tasso di interesse di preammortamento: 5,15%

Spese di istruttoria: € 1.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,60

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 250,00

Importo rata semestrale: € 15.077,60

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: rata semestrale € 15.183,85

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: rata semestrale € 13.683,85

Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo finanziabile		Minimo Euro 50.000,00 Massimo Euro 500.000,00	
Durata		Minimo 24 mesi - Massimo 60 mesi (compresi l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi ed il preammortamento tecnico per allineamento scadenza rata)	
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto	
TASSI	Tipologia tasso (1)	Variabile o Fisso	
	Tasso di interesse nominale annuo	5,15%	
	Parametro di indicizzazione (2)	Media Euribor 6 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore Base Zero (*)	
	Spread	2,25%	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)	5,15%	
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato minimo Euro 250,00
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>
			Beni strumentali – Contributo "Nuova Sabatini" (5): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.

Spese per la gestione del rapporto	Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)		
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00	
		Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI	
	Gestione pratica	Euro 0,00		
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,60 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
		Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)		Euro 0,00	
	Domiciliazione in filiale (a documento)		Euro 0,40	
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)		Euro 0,00	
	<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.</u>			
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):			
	Raccomandata		Euro 6,50	
	Raccomandata A.R.		Euro 8,00	
	Comunicazioni ai garanti: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.			
	Sospensione pagamento rate		Euro 0,00	
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00		
		Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente		
	Piano di ammortamento			
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)		Piano Italiano – Tasso Frazionato		
Tipologia di rata (7)		Capitale Costante		
Periodicità delle rate (8)		Semestrale		

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro. Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione. Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione. La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(6) PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Le rate sono costanti, a tasso costante. Per maggiori informazioni consultare la nota (7).

PIANO DI AMMORTAMENTO ITALIANO

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Le rate sono decrescenti, ma potrebbero comunque subire variazioni conseguenti all'aumento del tasso di interesse. Per maggiori informazioni consultare la nota (7).

TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

(7) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(8) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/12/2024	2,90%
01/11/2024	3,10%
01/10/2024	3,30%
01/09/2024	3,50%
01/08/2024	3,70%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria:

- istruttoria Banca: massimo 90 giorni;
- istruttoria Finlombarda: massimo 60 giorni.

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste.

EROGAZIONE E DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

Il Contributo viene erogato in unica soluzione da Finlombarda S.p.A. al Cliente, per il tramite della Banca, entro 60 giorni dalla data del provvedimento di concessione; la Banca provvede al relativo accredito con valuta pari a quella applicata da Finlombarda S.p.A., sempreché:

- a) abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del Prestito;
- b) non abbia ricevuto comunicazioni rese, a termini di contratto, dal Cliente circa eventuali cessazioni dell'attività, avvio di procedure giudiziali, concorsuali, messa in liquidazione anche volontaria e/o della distrazione del finanziamento.

Il Contributo decorre dalla data di erogazione del Prestito.

DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

I benefici del Contributo decadono in caso di risoluzione o estinzione anticipata, anche parziale, del Prestito, cessazione dell'attività dell'impresa finanziata e sono revocati in caso di mancato rispetto della finalità per la quale il Contributo è stato concesso ed insussistenza dei requisiti, accertati dalla Regione Lombardia, direttamente o per il tramite di Finlombarda S.p.A., secondo le disposizioni di cui al Bando.

Il Contributo erogato e risultato indebitamente percepito a seguito di revoca per fatti imputabili al Cliente, dovrà essere restituito a Finlombarda S.p.A. maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del Contributo e quella in cui si è verificata la fattispecie di revocabilità.

Al recupero delle somme provvede Finlombarda S.p.A., eventualmente per il tramite della Banca.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

Sono fatte salve la decadenza e la revoca del Contributo di cui al paragrafo precedente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente deve corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche ed entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel prospetto delle condizioni economiche, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste per la concessione del prestito;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di destinare la somma ricevuta per lo scopo previsto dal Bando;
- se si sia reso inadempiente agli obblighi di cui al paragrafo D.1 del Bando;
- in caso di revoca o cessazione o sospensione del Contributo come previsto dal Regolamento Operativo e/o dal Bando, fatta salva la possibilità per la Banca di mantenere in essere il Contratto ;
- per mancato rispetto del Cliente di quanto previsto in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e delle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia;
- in caso si riscontri un esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia
- non cessare o modificare l'attività attualmente esercitata e dichiarata

Nelle ipotesi di risoluzione, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio, compresa la quota del Contributo in conto interessi già erogato da Finlombarda, in relazione al debito residuo.

Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a prelevare le somme giacenti sul Conto Corrente o su altri rapporti a sé intestati sino alla integrale soddisfazione del credito maturato.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com

- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell’atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L’addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell’erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all’ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un’unica soluzione	L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.